

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2913

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISTONE, ABBONDANZIERI, ACQUARONE, AMICI, ANGIONI, ANNUNZIATA, BANDOLI, BATTAGLIA, BELLILLO, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOATO, BOCCIA, BOVA, BUFFO, BULGARELLI, BURLANDO, CAMO, CARBONI, CARRA, CAZZARO, CENNAMO, CENTO, CEREMIGNA, CHIAROMONTE, CIALENTE, CIMA, MAURA COSSUTTA, CRISCI, CUSUMANO, DE FRANCISCIS, ALBERTA DE SIMONE, DEIANA, DI GIOIA, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FIORONI, FOLENA, FRANCI, FRIGATO, GASPERONI, GIACCO, ALFONSO GIANNI, GIULIETTI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, GROTTO, IANNUZZI, INNOCENTI, INTINI, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, LOIERO, LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MANZINI, MARCORA, RAFFAELLA MARIANI, MAZZUCA, MEDURI, MICHELI, MOSELLA, OLIVIERI, PANATTONI, PECORARO SCANIO, LUIGI PEPE, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PISAPIA, POLLASTRINI, QUARTIANI, REDUZZI, RIZZO, ROCCHI, ROTUNDO, RUGGIERI, RUSSO SPENA, SANDI, SINISCALCHI, TOCCI, TRUPIA, VERNETTI, VILLARI, VOLPINI, WIDMANN, ZANELLA, ZANOTTI, ZUNINO

Esonero dal pagamento del canone di abbonamento alla radiotelevisione e dell'imposta sugli intrattenimenti per i centri sociali per anziani

Presentata il 26 giugno 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — I centri sociali per anziani svolgono prevalentemente attività di socializzazione, sono strutture di servizio territoriale e per questa ragione costituiscono il luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo più immediato per la

popolazione anziana; rappresentano, infine, un veicolo di scambio culturale e sociale fra anziani, e fra questi e i cittadini delle altre fasce di età. All'interno di tali strutture la socializzazione tra le persone anziane avviene attraverso attività ricrea-

tive varie, che vanno dalle visite culturali, al teatro, alle feste danzanti fino a quella classica della radiodiffusione destinata all'ascolto collettivo.

Per la loro importante natura sociale, quindi, la presente proposta di legge intende esentare tali centri, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni, nonché dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti svolti occasionalmente. Una doppia agevolazione semplice, utile, però, nella sua specificità, ad ottenere il raggiungimento di quegli obiettivi che rientrano nei principi generali del sistema integrativo di interventi e servizi sociali

previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, ed in particolare volti alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane.

La presente proposta di legge consta di un solo articolo, composto da cinque commi. Il comma 2 specifica i requisiti necessari per ottenere l'esenzione dal pagamento del canone annuo di abbonamento alla radiodiffusione e dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti, previsto dal comma 1. Il comma 3, invece, precisa le modalità per la presentazione della richiesta di esenzione. Il comma 4, infine, garantisce l'opportuna copertura finanziaria per le minori entrate derivanti dall'attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalità di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, per lo svolgimento delle attività indicate nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa ai centri sociali per anziani gestiti da organismi non lucrativi di utilità sociale, da associazione od enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, di organizzazioni di volontariato nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane.

3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, è presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, è presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.

4. Alle minori entrate per l'erario derivanti dall'attuazione della presente legge

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le accorrenti variazioni di bilancio.

